

CONTRATTO PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DEL SERVIZIO DI DI CONTACT CENTER IMAGICLE IN CLOUD E RELATIVI SERVIZI DI INSTALLAZIONE, CONFIGURAZIONE E MANUTENZIONE

CIG A03ADD7BE7

TRA

la **Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza dei Dottori Commercialisti**, con sede in Via Mantova n. 1, 00198, Roma, C.F. n. 80021670585, rappresentata dal _____, legale rappresentante pro tempore Dott. _____, nato ad _____, il _____ codice fiscale _____, domiciliato per la carica presso la sede della CNPADC in Via Mantova, 1 – 00198 Roma, che rappresenta, munito degli occorrenti poteri (di seguito “**CNPADC**” o “**Cassa**”);

E

[_____] , con sede legale in [_____] , [_____] , [_____] , iscritto nel Registro delle Imprese di [_____] , n. REA [_____] C.F./P.I. [_____] , in persona di [_____] , nato a [_____] il [_____] (C.F. [_____]) e per la carica domiciliato presso la società che rappresenta, giusta procura [_____] rilasciata il [_____] dal [_____] (di seguito l’**“Appaltatore”** o **“Aggiudicatario”**);

di seguito congiuntamente anche “parti” e disgiuntamente “parte”

PREMESSO CHE

- la CNPADC, in forza di determina a contrarre RdA n. **XXXXXXXX**/con decisione assunta in Consiglio di Amministrazione del 06/12/2023, ha proceduto all’esperienza di una procedura aperta ai sensi dell’art. 71 del D. Lgs. 36/2023 s.m.i. per l’affidamento della fornitura del SERVIZIO DI CONTACT CENTER IMAGICLE IN CLOUD E RELATIVI SERVIZI DI INSTALLAZIONE, CONFIGURAZIONE E MANUTENZIONE con il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 108, comma 3 del medesimo Decreto;
- il Codice Identificativo Gara (C.I.G.), relativo a tale procedura di gara, è il seguente: A03ADD7BE7;
- con delibera del Consiglio di Amministrazione nella seduta del [_____] , l’appalto è stato **aggiudicato/affidato** a [_____] , con sede in [_____] , [_____] n° [_____] , cap [_____] sono state effettuate le verifiche di legge con esito positivo;
- l’Appaltatore prende atto ed accetta che tutti i termini previsti dal presente contratto sono da intendersi “solari” ove non diversamente stabilito;

Tutto ciò premesso, tra le parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate si conviene e si stipula quanto segue:

Articolo 1. Valore delle premesse, allegati e norme regolatrici

Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente atto, ancorché non materialmente allegata, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto.

Costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale del Contratto, ancorché non materialmente allegati, i seguenti documenti: Capitolato Speciale (di seguito anche Capitolato) e Offerta Economica.

L'esecuzione del presente Contratto è regolata:

- a) dalle clausole del presente atto, dai documenti indicati ai precedenti punti e dei suoi allegati che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti con l'Appaltatore relativamente alle attività e prestazioni contrattuali;
- b) dalle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 36/2023e s.m.i., di seguito anche Codice;
- c) dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in materia di contratti di diritto privato per quanto non regolato dalle disposizioni sopra richiamate;
- d) dalle norme applicabili ai contratti della pubblica amministrazione;
- e) dal Codice Etico della CNPADC;
- f) dal D.Lgs. 9 aprile n. 2008, n.81.

Le clausole del presente Contratto sono sostituite, modificate, o abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente.

Articolo 2. Oggetto

La Cassa affida all'Appaltatore, che accetta e si obbliga ad eseguirlo con personale e attrezzature proprie la fornitura del SERVIZIO DI CONTACT CENTER IMAGICLE IN CLOUD E RELATIVI SERVIZI DI INSTALLAZIONE, CONFIGURAZIONE E MANUTENZIONE da realizzarsi conformemente alle prescrizioni contenute, oltreché nel presente Contratto, anche nel Capitolato, che forma parte integrante e inscindibile del Contratto stesso.

Articolo 3. Modalità di esecuzione

L'Appaltatore si obbliga ad eseguire le attività oggetto del presente Contratto a perfetta regola d'arte, secondo la migliore pratica professionale, nel rispetto delle norme, anche deontologiche ed etiche, vigenti e secondo le condizioni, le modalità ed i termini indicati nel presente Contratto e nei suoi allegati, nel Capitolato che forma parte integrante e inscindibile del Contratto stesso, ovvero nel rispetto di quanto sarà concordato tra le parti in merito alle modalità e termini di esecuzione delle prestazioni contrattuali.

A tal fine, l'Appaltatore dichiara e garantisce comprovata esperienza nelle attività oggetto del presente contratto. L'Appaltatore, inoltre, dichiara di disporre e si obbliga ad avvalersi esclusivamente di figure professionali altamente specializzate in relazione alle prestazioni dovute, in possesso dei requisiti minimi richiesti dalla CNPADC e di quelli migliorativi eventualmente offerti. L'Appaltatore garantisce e dichiara, altresì, che l'attività oggetto del presente Contratto costituisce ordinaria attività di cui al proprio oggetto e che è dotato di propria autonomia organizzativa e gestionale, capace di operare nel settore oggetto del presente contratto, come di fatto opera, con propri capitali, mezzi ed attrezzature necessari per l'esatto adempimento delle obbligazioni assunte con il presente Contratto.

L'Appaltatore, anche ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1381 cod. civ., si impegna a far rispettare le disposizioni del presente Contratto anche ai propri collaboratori.

L'Appaltatore si obbliga, infine, a dare immediata comunicazione alla CNPADC di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione del Contratto.

L'Appaltatore si impegna a tenere costantemente e tempestivamente aggiornata la CNPADC sullo svolgimento delle attività del presente Contratto offrendo pronto riscontro entro il termine assegnato dalla CNPADC in relazione alla complessità delle attività in questione.

Ai fini del corretto svolgimento del presente Contratto, l'Appaltatore si impegna, tra l'altro, a:

- (i) garantire la propria piena disponibilità ad incontrare il personale della CNPADC al fine di illustrare e verificare il corretto svolgimento delle attività oggetto del Contratto;
- (ii) assicurare la partecipazione dei componenti il gruppo di lavoro a tutte le riunioni o incontri che si dovessero rendere necessari o opportuni nello svolgimento del Contratto;
- (iii) dare tempestiva e dettagliata informativa alla CNPADC circa ogni attività ritenuta non compresa nell'oggetto del Contratto ed eccedente il livello dei compensi concordato;
- (iv) fornire a CNPADC un resoconto scritto delle attività svolte e dei risultati delle analisi compiute.
- (v) svolgere incontri con il personale della CNPADC presso la sede della stessa, al fine di illustrare e verificare il corretto svolgimento delle attività oggetto dell'incarico.

Al fine di consentire all'Appaltatore di espletare le prestazioni oggetto del Contratto, la CNPADC - tramite le proprie strutture - si rende disponibile a fornire tutte le informazioni e la documentazione disponibili che possano essere ragionevolmente richieste.

L'Appaltatore si impegna a fornire il servizio, secondo quanto indicato nel Capitolato nel rispetto delle modalità di svolgimento e della tempistica nello stesso indicata e/o successivamente, comunque, concordata con la CNPADC e secondo le eventuali ulteriori prescrizioni e indicazioni formulate da quest'ultima.

La CNPADC verifica, secondo le modalità ritenute più opportune, nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 116 del D. Lgs. n.36/2023, i servizi resi dall'Appaltatore in esecuzione del Contratto, per certificare il rispetto delle caratteristiche tecniche, economiche e qualitative delle prestazioni, nonché degli obiettivi e dei tempi, in conformità alle previsioni e pattuizioni contrattuali.

L'Appaltatore rinuncia espressamente a qualsiasi pretesa, o richiesta, di compenso nel caso in cui l'esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata, ritardata o resa più onerosa dalle attività svolte dalla CNPADC e/o da terzi autorizzati.

Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del Contratto, resteranno ad esclusivo carico dell'Appaltatore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale e l'Appaltatore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a qualsiasi titolo, nei confronti della CNPADC, assumendosene ogni relativa alea.

Articolo 4. Durata

Il contratto relativo alle licenze con relativo servizio di manutenzione avrà durata di n. 3 anni a decorrere dalla data di sottoscrizione dello stesso.

La Cassa si riserva la facoltà di rinnovare il contratto, alle medesime condizioni di cui all'offerta risultata aggiudicataria, per una durata pari a =[2]= (due) anni. La Cassa esercita tale facoltà comunicandola all'appaltatore mediante posta elettronica certificata almeno =[2]= (due) mesi prima della scadenza del contratto originario.

Qualora, in corso di esecuzione, si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto ai sensi dell'art. 120, comma 9, del Codice, la CNPADC può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste. In tal caso, l'appaltatore non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto.

Fermo quanto previsto dall'art. 60 del Codice per le clausole di revisione dei prezzi, il contratto può essere modificato, senza una nuova procedura di affidamento, ai sensi dell'articolo 120 del D.lgs 36/2023.

Articolo 5. Corrispettivo – Modalità di pagamento e fatturazione elettronica – Tracciabilità flussi finanziari

Il corrispettivo dovuto all'Appaltatore dalla Cassa per le prestazioni contrattuali è pari ad € [_____]
([_____]), al netto di IVA, come risulta dall'Offerta economica dell'Appaltatore che deve intendersi di seguito integralmente trascritto.

Il predetto corrispettivo è comprensivo di ogni altra attività contrattuale stabilita nel presente Contratto, nel Capitolato .

Il predetto corrispettivo si riferisce all'esecuzione dei servizi prestati a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali; resta inteso, pertanto, che tale corrispettivo è remunerativo di ogni prestazione contrattuale.

Tutti gli obblighi ed oneri derivanti all'Appaltatore dall'esecuzione del Contratto e dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono compresi nel corrispettivo contrattuale.

Il corrispettivo contrattuale è stato determinato a proprio rischio dall'Appaltatore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e sono, pertanto, fissi ed invariabili indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico l'Appaltatore di ogni relativo rischio e/o alea.

L'Appaltatore non potrà vantare diritto ad altri compensi, ovvero ad adeguamenti, revisioni o aumenti dei corrispettivi come sopra indicati.

Modalità di pagamento

Il corrispettivo sarà corrisposto annualmente in via anticipata.

Il corrispettivo sarà pagato dalla CNPADC all'Appaltatore entro 30 giorni dal ricevimento della fattura elettronica.

Nel caso in cui il giorno di scadenza del pagamento corrisponda ad un giorno festivo o ad un sabato, il pagamento verrà effettuato il primo giorno lavorativo successivo.

Fatturazione Elettronica

Le Parti danno atto che la CNPADC, in qualità di Ente di previdenza obbligatoria ancorché di diritto privato, è soggetta alle disposizioni normative previste dal DM 3 aprile 2013 n. 55 in materia di fatturazione elettronica

nei rapporti con gli operatori economici, nonché dal DL 24 Aprile 2017 n 50, art. 1, in materia IVA e di scissione dei pagamenti (*split payment*).

Saranno, pertanto, respinte sia le fatture spedite su supporto cartaceo che quelle inviate via mail.

Fermo restando le disposizioni di cui al DPR n. 633/72 nonché quanto previsto dal D.Lgs. n. 36/2023, la CNPADC invierà autorizzazione all'emissione della fattura elettronica, al seguente indirizzo di posta elettronica certificata [_____] e solo a seguito del positivo esito dell'istruttoria condotta sulla:

- ✓ corretta esecuzione della prestazione oggetto del Contratto;
- ✓ regolarità contributiva;
- ✓ documentazione prescritta da specifiche normative.

La corretta compilazione della Fattura elettronica dovrà contenere oltre gli altri elementi obbligatori previsti dalla normativa di riferimento, i seguenti riferimenti:

- ✓ il numero dell'OdA;
- ✓ il numero CIG;
- ✓ esigibilità IVA: scissione dei pagamenti (codice "S");
- ✓ il periodo di riferimento/oggetto della fatturazione e le coordinate bancarie ai fini del pagamento.

Al fine di consentire il corretto indirizzamento delle fatture elettroniche da parte del Sistema di Interscambio (SDI), si riporta di seguito il Codice Univoco Ufficio, consultabile anche all'interno dell'Indice delle Pubbliche Amministrazioni (www.indicepa.gov.it):

- ✓ Codice Univoco Ufficio: 3WE00P;
- ✓ Descrizione Ente: Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza a favore dei Dottori Commercialisti;
- ✓ Descrizione unità organizzativa: Direzione Amministrazione.

L'indirizzo di posta elettronica fatturaelettronica@cnpadc.it è messo a disposizione dalla CNPADC per l'invio di qualsiasi richiesta di informazioni e delucidazioni sul tema in oggetto.

L'Aggiudicatario prende espressamente atto che la regolare intestazione e compilazione delle fatture elettroniche, nonché la corretta spedizione delle medesime, costituiscono requisito imprescindibile per la tempestiva liquidazione da parte della CNPADC.

Il mancato adeguamento alla normativa suindicata impedirà alla CNPADC di regolare il dovuto. Pertanto, non saranno riconosciuti interessi legali o di mora e/o rivalutazione monetaria per ritardati pagamenti dovuti alla mancata emissione di fattura elettronica.

Tracciabilità dei Flussi Finanziari

La CNPADC, ai sensi dell'art. 3, comma 1, della Legge n. 136 del 13 agosto 2010 e s.m.i., effettuerà il pagamento esclusivamente mediante bonifico.

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010, n. 136, l'Appaltatore si impegna a rispettare puntualmente gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla medesima Legge n. 136/2010. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste nel presente Contratto, si conviene che, in ogni caso, la CNPADC in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 3 comma 9 bis della L. 136/2010 e s.m.i.,

senza bisogno di assegnare alcun termine per l'adempimento, risolverà di diritto il presente contratto, ai sensi dell'art. 1456 c.c. nonché dell'art. 1360 c.c. previa dichiarazione da comunicarsi all'Appaltatore con raccomandata a.r., nell'ipotesi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale e quindi senza aver utilizzato uno o più conti correnti bancari o postali accesi presso banche o presso la società Poste Italiane S.p.A. dedicati, anche non in via esclusiva, al presente Contratto. L'Appaltatore è tenuto a comunicare tempestivamente, e comunque entro e non oltre 7 giorni dalla variazione, qualsivoglia modifica intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del conto corrente dedicato nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto conto.

Articolo 6. Identificazione del personale

L'Appaltatore si obbliga a far indossare al personale addetto alle prestazioni contrattuali il cartellino identificativo e, dovrà segnalare le generalità, l'indirizzo, la posizione I.N.P.S. e I.N.A.I.L. del personale in questione. La Cassa si riserva di istituire diverse modalità di registrazione presenze e si riserva altresì di allontanare, ad insindacabile giudizio, quegli elementi che non osservassero un contegno irreprensibile. La comunicazione delle generalità ed indirizzo dovrà essere effettuata ogni qualvolta si provvedesse alla rotazione del personale.

Articolo 7. Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro

L'Appaltatore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché la disciplina previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri; in particolare, l'Appaltatore si impegna a rispettare nell'esecuzione delle obbligazioni derivanti dal Contratto le disposizioni di cui al D. Lgs. 81/2008 e successive modificazioni e integrazioni.

L'Appaltatore è tenuto a garantire l'applicazione del contratto collettivo nazionale e territoriale (o dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore oppure un altro contratto che garantisca le stesse tutele economiche e normative per i propri lavoratori e per quelli in subappalto.

L'Appaltatore si obbliga, altresì, a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.

Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano L'Appaltatore anche nel caso in cui non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del presente Contratto.

Ai sensi dell'art. 11, comma 6, del D.Lgs. n.36/2023, in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all'articolo 119 del citato decreto, impiegato nell'esecuzione del contratto, la Cassa tratterà dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile.

In ogni caso sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della Cassa del certificato di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale, il responsabile unico del progetto inviterà per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'affidatario, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la Cassa paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'affidatario del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto ai sensi dell'art. 119, comma 11, del D.lgs. n. 36/2023.

L'Appaltatore si assume l'onere di dimostrare in ogni tempo, a richiesta della Cassa, l'adempimento di tutte le disposizioni relative alle assicurazioni sociali, derivanti da leggi e contratti collettivi di lavori, che prevedono il pagamento di contributi da parte del datore di lavoro a favore dei propri dipendenti.

Articolo 8. Revisione dei prezzi

Il contratto potrà essere modificato, senza una nuova procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 60 del Codice.

La clausola di revisione dei prezzi in parola non apporta modifiche che alterino la natura generale del contratto e si attivano al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, che determinano una variazione del costo dell'opera, in aumento o in diminuzione, superiore al 5 per cento dell'importo complessivo e operano nella misura dell'80 per cento della variazione stessa, in relazione alle prestazioni da eseguire in maniera prevalente.

Ai fini della determinazione della variazione dei costi e dei prezzi suindicati, si utilizzano, con riguardo ai contratti di servizi e forniture, gli indici dei prezzi al consumo, dei prezzi alla produzione dell'industria e dei servizi e degli indici delle retribuzioni contrattuali orarie. Tali indici sono pubblicati, unitamente alla relativa metodologia di calcolo, sul portale istituzionale dell'ISTAT in conformità alle pertinenti disposizioni normative europee e nazionali in materia di comunicazione e diffusione dell'informazione statistica ufficiale. Con provvedimento adottato dal Ministero dell'Infrastrutture e dei Trasporti, sentito l'ISTAT, sono individuate eventuali ulteriori categorie di indici ovvero ulteriori specificazioni tipologiche o merceologiche delle categorie di indici individuate dal comma 3 nell'ambito degli indici già prodotti dall'ISTAT.

Il RUP verificherà l'eventuale effettiva maggiore onerosità subita dall'Appaltatore e da quest'ultimo provata mediante la summenzionata documentazione.

Il RUP condurrà apposita istruttoria al fine di individuare le variazioni percentuali dei singoli prezzi dei materiali da costruzioni che incidono sul corrispettivo del contratto aggiudicato.

Sulle richieste avanzate dall'Appaltatore, la Stazione Appaltante si pronuncerà con provvedimento motivato. In caso di accoglimento delle richieste dell'Appaltatore, il provvedimento illustrerà le ragioni sottese al riconoscimento delle suddette variazioni e determinerà l'importo dell'adeguamento allo stesso riconosciuto a decorrere dalla data di presentazione dell'istanza.

Articolo 9. Subappalto

[da inserire se L'Appaltatore non ha dichiarato di voler far ricorso al subappalto]

Considerato che all'atto dell'offerta l'Appaltatore non ha inteso fare ricorso al subappalto, l'Appaltatore medesimo non potrà subappaltare le prestazioni oggetto del presente Contratto.

[da inserire se l'Appaltatore ha dichiarato di voler far ricorso al subappalto]

Ai sensi dell'art.119, comma 2, del Codice, l'Appaltatore ha dichiarato di voler far ricorso al subappalto per le seguenti prestazioni: _____

Si rinvia all'art. 119 del D. Lgs. n. 36/2023 per le modalità e gli obblighi connessi all'affidamento in subappalto delle prestazioni sopra indicate.

Articolo 10. Penali

In caso di mancato, inesatto, o ritardato adempimento, da parte dell'Appaltatore, delle obbligazioni nascenti dal Contratto, la CNPADC si riserva la facoltà di applicare le seguenti penali nei confronti dell'Appaltatore medesimo.

L'Appaltatore prende atto che in caso di mancato o inesatto adempimento e tali vanno considerati anche i casi in cui il Fornitore esegua le prestazioni contrattuali in modo anche solo parzialmente difforme dalle prescrizioni contenute nel Capitolato e nel Contratto e nei suoi allegati; in tali casi la CNPADC applicherà all'Aggiudicatario una penale giornaliera **compresa tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale**, da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate all'inadempimento, sino al momento in cui le attività e i servizi inizieranno ad essere prestati in modo effettivamente conforme alle disposizioni contrattuali. La CNPADC potrà applicare le penali fino ad un importo massimo pari al 10 (dieci) per cento dell'importo totale del Contratto. Qualora l'importo complessivo delle penali inflitte all'Appaltatore superi il 10% del corrispettivo globale, la CNPADC ha facoltà, in qualunque tempo, di risolvere di diritto il presente Contratto con le modalità nello stesso espresse, oltre il risarcimento di tutti i danni. L'Appaltatore prende atto, in ogni caso, che l'applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto della CNPADC a richiedere il risarcimento degli eventuali maggior danni ovvero a risolvere il Contratto.

Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali di cui al presente articolo, verranno contestati per iscritto dalla CNPADC all'Appaltatore; a fronte delle menzionate contestazioni, l'Appaltatore dovrà comunicare in ogni caso per iscritto le proprie deduzioni alla CNPADC nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi a decorrere dalla ricezione della contestazione. Qualora dette deduzioni non siano ritenute fondate a giudizio insindacabile della CNPADC, ovvero non siano presentate nel termine dianzi previsto, saranno applicate all'Appaltatore le penali come sopra indicate a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.

In caso di applicazione delle penali, la CNPADC provvederà a recuperare l'importo in sede di liquidazione delle fatture, ovvero, in alternativa ad incamerare la cauzione per la quota parte relativa ai danni subiti.

La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso l'Appaltatore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

La CNPADC potrà compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali, con quanto dovuto all'Appaltatore a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati, ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione definitiva, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.

Articolo 11. Recesso

La CNPADC si riserva, ai sensi e nelle forme di cui all'art. 123d.lgs. 36/2023s.m.i., il diritto di recedere dal presente Contratto in qualsiasi momento e a proprio insindacabile giudizio, con un preavviso scritto di 20giorni dalla data di efficacia del recesso stesso, fermo il diritto dell'Appaltatore al riconoscimento delle attività fino a quel momento svolte e documentate e alla liquidazione dei relativi compensi, nei limiti di quanto previsto nell'articolo 6 e restando escluso, ora per allora, qualsiasi ulteriore eventuale pretesa anche di natura risarcitoria e/o ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese.

Resta fermo quanto previsto dall'art. 92 del D.Lgs. 159/2011 e ss.mm.ii.

Articolo 12. Risoluzione per inadempimento, Clausola risolutiva espressa e condizione risolutiva

Il presente Contratto potrà essere risolto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1453 c.c. da CNPADC per negligenza e/o inadempienza agli obblighi e alle condizioni stabilite e/o per gravi ritardi e sospensioni delle attività affidate o qualora non ottemperi alle prescrizioni impartite da CNPADC per il suo espletamento; in tali casi, la risoluzione del rapporto instaurato con il presente Contratto non potrà dichiararsi se non dopo formale diffida ad adempiere entro un congruo termine comunque non inferiore a 15 (quindici) giorni, trascorso il quale il presente Contratto s'intenderà risolto di diritto ed in danno dell'Appaltatore.

La CNPADC si riserva inoltre il diritto di risolvere ipso iure il presente Contratto con effetto immediato ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 c.c., senza bisogno di assegnare alcun termine per l'adempimento e mediante comunicazione scritta da inviarsi tramite PEC, con la quale dichiara di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa e di pretendere il risarcimento dei danni, ivi incluso il maggior danno, nei seguenti casi:

- a) dopo n. 2 inadempienze anche non consecutive nel periodo di = 12= mesi, contestate tramite PEC o raccomandata A.R., in ordine alla corretta e regolare esecuzione del Contratto;
- b) violazione dell'obbligo di riservatezza di cui all'art. 15;
- c) inosservanza del divieto di cui all'art. 17;
- d) violazione della disposizione in materia di conflitto di interessi di cui all'art. 18;
- e) mancato rispetto della normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
- f) mancato rispetto della normativa in materia di imposta di bollo e di registro di cui all'art. 14;
- g) mancato rispetto del Codice Etico e Modello di Organizzazione e Gestione ex. D.Lgs. n. 231/2001;
- h) qualora nei confronti dell'Appaltatore intervenga - in sede di esecuzione - uno dei motivi di esclusione di cui agli artt. 94 e 95del D. Lgs. n.36/2023, ovvero la perdita dei requisiti speciali. In tale ipotesi, il Contratto si intende risolto di diritto anche relativamente alle prestazioni già

eseguite o in corso di esecuzione. In caso di avveramento della condizione, gli effetti del presente Contratto si risolveranno retroattivamente e l'Appaltatore dovrà restituire a CNPADC il corrispettivo ricevuto.

Resta fermo quanto previsto dall'art. 122 del D.Lgs. n. 36/2023.

In tutti i casi di risoluzione del Contratto è esclusa qualunque responsabilità di CNPADC nei confronti dell'Appaltatore che, a richiesta di CNPADC, sarà obbligato a completare la prestazione già iniziata ai prezzi contrattualmente stabiliti. Inoltre, non potranno essere intese quale rinuncia ad avvalersi della clausola di cui al presente articolo eventuali mancate contestazioni e/o precedenti inadempimenti per i quali CNPADC non abbia ritenuto di avvalersi della clausola medesima e/o atti di mera tolleranza a fronte di pregressi inadempimenti dell'Appaltatore di qualsivoglia natura.

Articolo 13. Cauzione e polizza assicurativa

A garanzia delle obbligazioni contrattuali assunte dall'Appaltatore con la stipula del presente Contratto, l'Appaltatore medesimo ha prestato una cauzione definitiva pari ad un importo di € [_____] [_____] , mediante la stipula di una fideiussione rilasciata in data [_____] da [_____].

Tale cauzione è rilasciata a prima e semplice richiesta, incondizionata, irrevocabile, con rinuncia al beneficio della preventiva escussione, estesa a tutti gli accessori del debito principale, in favore della Cassa a garanzia dell'esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni, anche future ai sensi e per gli effetti dell'art. 1938 Codice Civile, nascenti dal presente Contratto, ivi inclusa l'escussione per l'applicazione delle penali.

La garanzia opera per tutta la durata del presente Contratto e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dal medesimo; pertanto, le garanzie saranno svincolate, senza corresponsione di alcun interesse, al termine del contratto, purché non sussistano contestazioni di parte, sia accertata la conformità del servizio e la regolarità retributiva e contributiva dei lavoratori impiegati, nel rispetto del comma 8 dell'art. 117 del D.Lgs. n. 36/2023.

Qualora l'ammontare della garanzia dovesse ridursi per qualsiasi causa, l'Appaltatore dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dalla Cassa.

In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel presente articolo la CNPADC ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto.

L'Appaltatore dichiara, altresì, di essere munito di polizza assicurativa per la responsabilità civile con massimale annuo di € _____, i cui estremi sono i seguenti: polizza n. _____.

Articolo 14. Oneri fiscali e spese contrattuali

Il presente Contratto sottoscritto in modalità elettronica è soggetto ad imposta di registro e di bollo ai sensi del DPR 131/1986 e del DPR 642/1972 e s.m.i. e del D.Lgs. n. 36/2023.

Le spese di registrazione sono a carico dell'Impresa.

Resta inteso che il presente Contratto dovrà essere registrato entro e non oltre 20 giorni dalla data di stipula del medesimo.

L'Aggiudicatario si obbliga a trasmettere, pena la facoltà di risolvere "ipso iure" il contratto, entro 20 giorni dalla data di stipula, copia del Contratto completo degli estremi di registrazione apposti dall'Agenzia delle Entrate, nonché copia delle quietanze di versamento delle imposte dovute per tale adempimento.

Articolo 15. Trattamento dei dati personali e obblighi di riservatezza

A. Trattamento dei dati personali

In conformità a quanto previsto dal Regolamento 2016/679/UE (di seguito anche solo "Regolamento UE"), dal d.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 (di seguito anche solo "Codice Privacy"), e successive modifiche ed integrazioni, nonché dal d.lgs. n. 101 del 2018, tutti i dati personali che verranno scambiati fra le Parti saranno trattati, rispettivamente da ciascuna delle Parti, per le sole finalità di esecuzione del presente Contratto ed in modo strumentale all'espletamento dello stesso, nonché per adempiere ad eventuali obblighi di legge o di regolamento, della normativa comunitaria e/o derivanti da prescrizioni del Garante per la protezione dei dati personali. I dati saranno elaborati, con modalità manuali e/o automatizzate, secondo principi di liceità e correttezza ed in modo da tutelare la riservatezza e i diritti degli interessati, nel rispetto di adeguate misure di sicurezza e di protezione dei dati, anche sensibili o idonei a rivelare lo stato di salute, come previsto dal Codice Privacy e dal Regolamento UE. In particolare, ciascuna Parte si impegna sin d'ora, nel caso in cui, per l'esecuzione del presente Contratto, essa sia tenuta a trattare dati personali di terzi per conto dell'altra Parte, a farsi designare da quest'ultima, senza alcun onere aggiunto per alcuna Parte, quale Responsabile del Trattamento a norma dell'art. 28 del Regolamento UE, con apposito atto da allegarsi al presente Contratto. Allo stesso modo, ove dalle dinamiche di esecuzione del presente Contratto emergesse una forma di contitolarità dei trattamenti di dati personali di terzi da parte di entrambe le Parti, queste ultime si impegnano a sottoscrivere, senza alcun onere aggiunto per alcuna Parte, un contratto di contitolarità a norma dell'art. 26 del Regolamento UE da allegarsi al presente Contratto, e a rispettare gli obblighi di informativa verso gli interessati.

Ciascuna Parte riconosce ed accetta che i dati personali relativi all'altra Parte, nonché i dati personali (es. nominativi, indirizzo email aziendale, ecc.) di propri dipendenti/collaboratori, coinvolti nelle attività di cui al presente Contratto, saranno trattati dall'altra Parte in qualità di Titolare per finalità strettamente funzionali alla instaurazione e all'esecuzione del Contratto stesso ed in conformità con l'informativa resa da ognuna ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 13 del GDPR che l'altra Parte si impegna sin da ora a portare a conoscenza dei propri dipendenti/collaboratori secondo le proprie procedure interne.

Inoltre, in adempimento agli obblighi di legge che impongono la trasparenza amministrativa (art. 35 D.lgs. 33/2013 e art. 1, comma 16 lett. b, e comma 32 L. 190/2012), l'Appaltatore prende atto ed acconsente a che i dati e/o la documentazione che la legge impone di pubblicare, saranno pubblicati e diffusi tramite il sito internet della CNPADC nella sezione dedicato alla trasparenza.

Le obbligazioni e le previsioni del presente articolo continueranno ad essere valide ed efficaci anche successivamente al termine del Contratto e dei suoi effetti, indipendentemente dalla causa per cui sia intervenuto.

Resta inteso che, in caso di inosservanza di uno qualunque degli obblighi previsti nel presente articolo la CNPADC, potrà dichiarare risolta automaticamente il Contratto, fermo restando che l'Appaltatore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivarne alla CNPADC.

Obblighi di riservatezza

Ai sensi del presente Contratto, per “Informazione Confidenziale” si intende qualsiasi informazione comunicata da CNPADC (la “Parte Comunicante”) all’Appaltatore (la “Parte Ricevente”) e non accessibile al pubblico o a cui Parte Ricevente possa avere accesso in virtù del Contratto e/o delle singole richieste dovessero essere avanzata da una Parte nei confronti dell’altra in relazione all’esecuzione del Contratto stesso.

La Parte Ricevente dovrà adottare la massima riservatezza con riferimento alle Informazioni Confidenziali e dovrà compiere ogni ragionevole sforzo al fine di proteggere le Informazioni Confidenziali da qualunque utilizzo, riproduzione, pubblicazione, comunicazione o distribuzione.

In particolare, la Parte Ricevente ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione del Contratto e, comunque, per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale. Tale obbligo sussiste, altresì, in capo alla Parte Ricevente relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del Contratto; tale obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.

La Parte Ricevente dovrà prontamente comunicare alla Parte Comunicante ogni utilizzo o comunicazione non autorizzata di Informazioni Confidenziali di cui venga a conoscenza e cooperare con la Parte Comunicante in ogni controversia intentata dalla Parte Comunicante nei confronti di terzi per difendere i propri diritti.

Ciascuna Parte si impegna a utilizzare le Informazioni Confidenziali dell’altra Parte esclusivamente e limitatamente all’esecuzione del presente Contratto e a far sì che le Informazioni Confidenziali ricevute dall’altra Parte vengano trasmesse, nella misura strettamente necessaria, esclusivamente agli amministratori, dipendenti, consulenti e altri soggetti che abbiano necessità di conoscere le medesime per le finalità di cui al presente Contratto e si vincolino all’obbligo di riservatezza previsto dal presente articolo.

Ciascuna delle Parti si impegna a restituire o distruggere le Informazioni Confidenziali dell’altra Parte al termine del Contratto. La Parte Ricevente si impegna a non comunicare in tutto o in parte, anche mediante riferimenti indiretti, l’esistenza del rapporto con CNPADC regolato del Contratto e a non divulgare l’esistenza o il contenuto dello stesso. La Parte Ricevente potrà citare i contenuti essenziali del Contratto, nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione della medesima a gare e appalti.

Gli obblighi di riservatezza di cui al presente articolo resteranno in vigore per la durata del Contratto e fino a quando, e nella misura in cui, ciascuna Informazione Confidenziale non sarà divenuta di pubblico dominio per cause diverse dall’inadempimento della Parte Ricevente alle obbligazioni poste a suo carico dal presente articolo.

La Parte Ricevente si impegna a fare sottoscrivere a tutti coloro che presteranno la propria attività professionale in relazione al Contratto un apposito accordo di confidenzialità che li vincoli al massimo segreto sull’oggetto della loro attività nonché sulle informazioni relative a CNPADC e/o al Contratto.

In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, la CNPADC ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto, fermo restando che la Parte Ricevente sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare alla CNPADC.

Ciascuna Parte garantisce, per sé e per i rispettivi dipendenti e/o professionisti che saranno coinvolti nell’esecuzione del Contratto, di essere pienamente a conoscenza di tutti gli obblighi derivanti dal

Regolamento UE 679/2016 in materia di protezione dei dati personali (“GDPR”) e, in ogni caso, dalla normativa privacy applicabile.

Articolo 16. Manleva

L’Appaltatore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne CNPADC da ogni e qualsiasi azione, pretesa e/o richiesta risarcitoria che, in relazione all’esecuzione del Contratto, dovesse essere a qualsiasi titolo avanzata nei confronti della stessa da qualsivoglia terzo, obbligandosi a surrogarsi a CNPADC in eventuali giudizi promossi contro di essa.

Articolo 17. Divieto di cessione del contratto

Fatte salve le vicende soggettive dell’esecutore del contratto disciplinate dall’art. 120, comma 1, lett. d, del Codice è fatto divieto all’Appaltatore di cedere il contratto a pena di nullità della cessione stessa. Si applicano le disposizioni di cui all’art. 120 del Codice.

L’Appaltatore può cedere i crediti derivanti dal contratto con le modalità di cui all’art. 120 comma 12, del Codice e all’Allegato II.14 al Codice stesso.

Articolo 18. Conflitto di interessi

L’Appaltatore dichiara di non aver assunto incarichi o contratti con terzi che pongano lo stesso in conflitto di interessi nell’assunzione del presente Contratto e si impegna a mantenere tale situazione per tutta la durata del Contratto stesso.

Articolo 19. Legge applicabile e foro competente

Il presente atto è interamente regolato dalla Legge italiana e in base ad essa deve essere interpretato. Per ogni controversia relativa all’interpretazione e/o esecuzione del presente atto sarà competente in via esclusiva il Foro di Roma.

Articolo 20. Responsabile Unico del Progetto, Responsabile del Contratto, Preposto per la sicurezza

Il Responsabile Unico del Progetto è individuato nella persona del [_____].

Il Responsabile del Contratto individuato dall’Appaltatore è [_____] nominata quale referente responsabile nei confronti della CNPADC per l’esecuzione del presente Contratto.

Ai sensi dell’art. 26, c. 8-bis del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. si indicano di seguito i nominativi del personale che svolge funzioni di preposto [_____].

Articolo 21. Codice Etico – Modello di Organizzazione e Gestione ex d.lgs. n. 231/2001 – Prevenzione della corruzione

CNPADC si è dotata di un Codice Etico e di un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs 231/01 (“Modello”), definito attenendosi agli standard di controllo indicati dal D.Lgs 231/01 (“Decreto”) e dalle best practice di riferimento, anche al fine di prevenire la commissione di atti illeciti di cui al medesimo Decreto.

L'Appaltatore dichiara di essere a conoscenza delle disposizioni di cui al Decreto, nonché di aver acquisito, da parte di CNPADC, la disponibilità, in relazione al presente Contratto, di copia del Codice Etico, pubblicato nel sito web di CNPADC, e delle Sezioni dei protocolli comportamentali e/o delle procedure aziendali inerenti alle attività da svolgere, nonché della "Policy in materia di sponsorizzazioni, omaggi, liberalità, ospitalità e intrattenimenti".

L'Appaltatore dichiara inoltre di non essere soggetto ad alcuna delle sanzioni previste dall'art. 9 del Decreto e che nessuna azione giudiziaria è pendente a suo carico in relazione a tale normativa. Qualora, in costanza di rapporto, l'Appaltatore dovesse trovarsi nelle condizioni di cui sopra, si impegna a darne tempestiva comunicazione a CNPADC, che valuterà l'adozione delle opportune misure di tutela, fra cui la risoluzione di diritto del Contratto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 c.c., fermo restando il risarcimento dei danni eventualmente cagionati alla Cassa.

L'Appaltatore si obbliga pertanto a tenere un comportamento coerente e conforme alla normativa di cui al D. Lgs. 231/01 ed alle disposizioni, ai principi, alle regole di comportamento ed ai valori indicati nei documenti come sopra resi disponibili. In quest'ambito, si obbliga più in particolare (i) a non adottare atti o tenere comportamenti tali da determinare una violazione del Modello da parte di CNPADC; (ii) a far osservare ai soggetti che operano in suo conto, nell'ambito dell'esecuzione del presente Contratto, le disposizioni del D. Lgs. 231/01 ed i principi contenuti nel Codice Etico e negli altri documenti che gli saranno messi a disposizione; (iii) a non porre in essere alcun atto od omissione, a non dare origine ad alcun fatto e a non tenere alcun comportamento che possa esporre CNPADC al rischio dell'applicazione delle sanzioni previste dal Decreto o da cui possa comunque derivare una responsabilità di CNPADC sulla base di quest'ultimo.

L'Appaltatore si impegna infine ad informare immediatamente e direttamente l'Organismo di Vigilanza di CNPADC (odv@cnpadc.it) nel caso in cui venga a conoscenza di condotte illecite di richieste effettuate da personale di CNPADC che potrebbero determinare una violazione delle disposizioni ex D. Lgs. 231/01, del Codice Etico o del Modello. L'inosservanza degli obblighi ed impegni di cui sopra costituirà grave inadempimento contrattuale e legittimerà CNPADC a risolvere il presente Contratto, con effetto immediato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 del Cod. Civ., fermo restando il risarcimento dei danni. L'Appaltatore dichiara altresì:

- di essere a conoscenza che la CNPADC si è dotata di un Modello di Gestione conforme ai requisiti della norma ISO 37001 per la prevenzione della corruzione (di seguito "SGPC");
- di aver preso visione della "Politica per la prevenzione della corruzione", la quale è pubblicata nel sito web di CNPADC, sezione la Cassa, Sistemi di Gestione, Sistema di Gestione Qualità e Prevenzione della Corruzione;
- di impegnarsi al rispetto assoluto dei principi e valori stabiliti nella "Politica per la prevenzione della corruzione" ed in particolare al rispetto della normativa in materia di anticorruzione, come prevista dal codice penale, cui la Politica si riferisce;
- di impegnarsi a divulgare i contenuti della predetta Politica ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, ed a fornire previa eventuale richiesta della CNPADC, prova dell'avvenuta comunicazione.

La violazione della normativa di cui sopra, costituirà grave inadempimento contrattuale e legittimerà CNPADC a risolvere il presente Contratto, con effetto immediato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 del Cod. Civ., fermo restando il risarcimento dei danni.

Articolo 22. Norme di chiusura

Qualunque modifica al presente atto non potrà aver luogo e non potrà essere provata che mediante atto scritto; inoltre, l'eventuale invalidità o l'inefficacia di una delle clausole del Contratto non comporta l'invalidità o inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso.

La CNPADC

L'APPALTATORE

Il sottoscritto [_____], in qualità di [_____] dell'Appaltatore, dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati. Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 Codice Civile, l'Appaltatore dichiara di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate:

Articolo 3 (Modalità di esecuzione), Articolo 5 (Corrispettivo – Modalità di pagamento e fatturazione elettronica – Tracciabilità flussi finanziari), Articolo 7 (Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro), Articolo 10 (Penali), , Articolo 11 (Recesso), Articolo 12 (Risoluzione per inadempimento, Clausola risolutiva espressa e condizione risolutiva), Articolo 15 (Trattamento dei dati personali e obblighi di riservatezza), Articolo 17 (Divieto di cessione del Contratto), Articolo 19 (Legge applicabile e Foro competente), Articolo 21 (Codice Etico – Modello di Organizzazione e Gestione ex d.lgs. n. 231/2001 – Prevenzione della corruzione).

L'APPALTATORE
